

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 173 DD. 06/10/2014

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di aspirazione polveri della scuola dell'infanzia GB1- anno 2014 e 2015 – e acquisto attrezzatura. CIG Z97110D722.

IL DIRETTORE

Considerato che presso la scuola dell'infanzia GB1 a cura del Comune di Pergine Valsugana è stato rinnovato l'impianto di aspirazione polveri, mediante incarico alla ditta L'Aria S.n.c. con sede in via dei Molini n. 23, 38056 Levico Terme, C.F./P.IVA 01381830221;

osservato che sulla base del contratto di servizio spetta ad ASIF Chimelli la manutenzione ordinaria di tali beni, ivi compresa la manutenzione ordinaria degli impianti;

ritenuto, pertanto, necessario stipulare un contratto di manutenzione ordinaria per la conservazione dell'efficienza dell'impianto di aspirazione polveri;

preso atto che l'incarico di manutenzione nel corso degli anni è sempre stato affidato alla ditta L'Aria S.n.c. di Trento che ha provveduto, come detto, su incarico del Comune anche al rinnovo del medesimo;

considerato che la manutenzione comprende:

- pulizia generale e controllo del separatore ad acqua,
- sostituzione dei filtri antigoccia (utilizzando quelli “di giro” forniti che saranno lavati nel laboratorio ed utilizzati la volta successiva),
- verifica corretto funzionamento delle elettrovalvole, della turbina e dell'aspirazione, nonché del quadro elettrico;
- verifica della corretta funzionalità dell'apparecchio e del ciclo di lavaggio;

osservato, inoltre, che ora è necessario sostituire, in quanto usurata, la parte esterna dell'impianto, costituita da impugnatura con flessibile, asta cromata e spazzola;

vista la proposta della ditta L'Aria, acquisita tramite RDO sulla piattaforma MEPAT, che:

- per il servizio di manutenzione ordinaria, strutturato in interventi di manutenzione a cadenza bimestrale e visite ispettive, per il periodo decorrente dalla data odierna sino al 31 dicembre 2015 espone un costo di € 975,00 oltre IVA;
- per la fornitura della parte esterna dell'impianto, composta da n. 1 impugnatura curva con flessibile da 7,5 m, diametro 34 mm completa di innesti, n. 2 asta metallica cromata di lunghezza pari a 0,6 m e n. 1 spazzola combinata multiuso routine con accessorio per lucidatura parquet clip & shine, espone un costo di € 250,00 oltre IVA;

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, sino al 31 dicembre 2015 alla ditta L'Aria S.n.c. con sede in via dei Molini n. 23, 38056 Levico Terme, C.F./P.IVA 01381830221, il servizio di

manutenzione ordinaria dell'impianto di aspirazione polveri presso la scuola dell'infanzia GB1 alle condizioni di cui alla proposta formulata tramite RDO sulla piattaforma MEPAT;

- di prendere atto che la proposta della ditta L'Aria prevede interventi di manutenzione a cadenza bimestrale e visite ispettive, per il periodo decorrente dalla data odierna sino al 31 dicembre 2015 al costo di € 975,00 oltre IVA e che gli interventi di manutenzione consistono in:
 - ✓ pulizia generale e controllo del separatore ad acqua,
 - ✓ sostituzione dei filtri antigoccia (utilizzando quelli "di giro" forniti che saranno lavati nel laboratorio ed utilizzati la volta successiva),
 - ✓ verifica corretto funzionamento delle elettrovalvole, della turbina (specialmente per quanto riguarda rumori anomali) e dell'aspirazione, nonché del quadro elettrico (con verifica eventuali allarmi, segnali da bocchette e sostituzione spie se necessario),
 - ✓ verifica della corretta funzionalità dell'apparecchio e del ciclo di lavaggio (in particolare flussi acqua in entrata ed in uscita e sicurezza "troppo pieno"),
- di acquistare presso la medesima ditta n. 1 impugnatura curva con flessibile da 7,5 m, diametro 34 mm completa di innesti, n. 2 asta metallica cromata di lunghezza pari a 0,6 m e n. 1 spazzola combinata multiuso routine con accessorio per lucidatura parquet clip & shine, al costo di € 250,00 oltre IVA;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza e avvalendosi degli strumenti informatici del mercato elettronico;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2014 e 2015.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 5124



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -